











COMUNE DI GANGI

Città Metropolotana di Palermo CAP 90024-Via Salita Municipio, 2 tel. 0921644076 - ax 0921644447 P. iva 00475910824 - www.comune.gangi.pa.it

SETTORE TECNICO URBANISTICA, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (Politiche di Gestione - Sviluppo del Territorio, dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico)

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n° 44 del 16/11/2022 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica, Commercio e Attività Produttive;

Visto che in atto lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale, approvato con Dec. Dir. n. 938 del 31.07.2003;

Visto il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con Decreto Presidenziale 10 aprile 2012, pubblicato sulla GURS n. 20 del 18/05/2012;

Vista la relazione di verifica generale con allegati, dei terreni ricadenti nel demanio civico del Comune di Gangi, redatta dall'Istruttore Demaniale Arch. Alessandro Gaeta, nominato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, giusto Decreto commissariale n. 33239Rc del 27.11.2006;

Visto i Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) approvati con D.P. n. 538 del 20.09.2006, D.P. n. 89 del 27.03.2007 e D.P. n. 87 del 27.03.2007, n. 517 del 26/10/2012;

Visto lo studio agricolo forestale, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 78/76 dell'art. 5 della L.R. 15/91;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la dichiarazione di assolvimento del bollo con dichiarazione sostitutiva del 04/07/2023 prot. n. 14321 del 10/08/2023

CERTIFICA

che il terreno sito nel territorio del Comune di Gangi identificato catastalmente nel foglio di mappa n. 24 particelle n. 178-81, ricade nella zona territoriale omogenea "E" sottozona "E/I- Verde Agricolo - Zona di pertinenza morfologico-funzionale e paesaggistica del centro urbano" avente le seguenti prescrizioni urbanistiche:

- Nuove costruzioni residenziali (Art. 90 N.T.A.):
- a) densità fondiaria: mc/mq. 0.03;
- b) distanza dai confini: ml. 7.50;
- c) distanza fra fabbricati di aziende diverse: ml. 15.00;
- d) distanza fra fabbricati della stessa azienda: ml. 6.00:
- e) distacchi dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1[^] Aprile 1968 n°,1404 e dal Nuovo Codice della Strada;
- f) Altezza max: ml. 7.00 con copertura piana o se a falde con tegole e coppi tipo siciliano;

g) Numero dei piani: max.2;

- h) E' ammesso un piano interrato il quale deve avere tutti i lati al di sotto del piano di campagna;
- i) E' consentito un solo accesso;
- l) la tipologia dovrà essere con case unifamiliari non sono ammesse più di una unità abitativa per edificio;
- Fabbricati art.22 L.R. 71/78, sostituito dall'art. 6 L.R. 17/94 e ss.mm.ii. (Art.93 N.T.A.)
- · Fabbricati a servizio dei fondi agricoli:
- a) Sono ammessi fabbricati purchè nel complesso tutti gli edifici del lotto non superino il rapporto di copertura pari a 1/60 della superficie del lotto e comunque fino ad una superficie coperta max dei fabbricati a servizio del fondo di mq.100.
- b) La tipologia consentita dovrà essere il più vicino possibile a quella dei fabbricati rurali, evitando forme e sagome che non trovano un corretto inserimento nel passaggio territoriale.
- Inoltre negli elaborati grafici allegati al P.R.G. vigente, approvato con Dec. Dir. n. 938 del 31.07.2003 il terreno ricade in "Area vincolata ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 78/76 dell'Art. 5 della L.R. 15/91 dell'Art. 4 e 10 della L.R. 13/99" (aree boscate L.R. 78/76 e fascia di rispetto delle aree boscate), avente le seguenti prescrizioni urbanistiche:
- Non è ammessa la edificabilità all'interno delle fasce di rispetto al limite dei boschi e delle fasce forestali ed all'interno del limite dei boschi e delle fasce forestali;
- Per i fabbricati agricoli presenti nelle fasce di rispetto al limite dei boschi, e delle fasce forestali, la demolizione degli edifici preesistenti è ammissibile, la ricostruzione deve realizzarsi oltre la fascia di rispetto, e in funzione del volume determinato dall'indice fondiario relativo alla proprietà (art. 90 N.T.A. del P.R.G.).
- Da quanto sopravvenuto con la Circolare n. 7/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, sono escluse dal vincolo generale imposto dall'art. 15, comma 1, lett. "e" della legge regionale n.78/76 le fasce forestali esterne dal limite dei boschi, pertanto le aree non sono da ritenersi vincolate.
- La particella n. 178 per parte delle sua superficie, ricade in area destinata a "FASCIA DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE".
- La Particella n. 81 è gravata dal vincolo di cui alla legge n° 428 del 29/10/1993 e successive modifiche ed integrazioni legge n°353 del 21.11.2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Incendio anno 2021;
- Il terreno risulta sottoposto a vincolo ai sensi della L.431/85 (zone di particolare interesse ambientale) e del D.A. n. 2272 del 17/05/1989 pubblicato nella GURS n. 42 del 02/09/1989 con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico il territorio di Gangi.

 Il terreno ricade all'interno di zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30.12.1923 n. 3267;

Il presente certificato contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno in oggetto, rilasciato in bollo ai sensi dell'art. 30 del DPR 06/06/2001 n. 380, non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi, così come disposto dall'art. 15 della Legge n. 183/2011; Dalla Residenza Municipale, li 10/08/2023

Il Responsabile del procedimento per la fase istruttoria (Geom. Barberi Giovanni)

Il Responsabile del Settore (Arch, Vena Giovanni)